

IN ATTUAZIONE DEL PNRR- 16 SETTEMBRE 2022 ORE 06:00

Riforma della giustizia tributaria: le norme in vigore dal 16 settembre

Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza

Le Commissioni tributarie cambiano nome e diventano Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Il giudice tributario può ammettere, per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022, la prova testimoniale in forma scritta. Sempre per i ricorsi notificati da questa data, le spese di giudizio sono maggiorate del 50% per la parte che rifiuta una proposta di conciliazione e poi, nel merito, ottiene meno di quanto previsto dalla proposta stessa. E ancora, per le controversie soggette a reclamo le Corti possono proporre alle parti una conciliazione. Via libera, inoltre, alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Sono queste alcune delle novità introdotte dalla legge n. 130/2022 in tema di processo tributario, operative a partire dal 16 settembre.

Banner_BRAND-UMBRELLA-Green png

Dal 16 settembre entrano in vigore la maggior parte delle disposizioni contenute nella L. n. 130 del 2022 di modifica del D.Lgs. n. 546/92 sul processo tributario.

Leggi anche

- [Riforma della giustizia tributaria: tutte le novità per adeguarsi al PNRR](#)
- [Riforma della giustizia tributaria: da quando decorrono le novità](#)

CTP e CTR diventano Corti di giustizia tributaria

Le Commissioni tributarie provinciali e regionali diventano rispettivamente **Corti di giustizia tributaria di primo** e di **secondo grado**.

Come segnalato dal MEF sul Portale della Giustizia tributaria, a partire dal 16 settembre 2022, in concomitanza con il cambio di denominazione di CTP e CTR in Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, **l'applicativo del PTT** utilizzato per il **deposito degli atti processuali tributari** sarà implementato con le **nuove denominazioni**.

Restano validi gli indirizzi PEC e PEO presenti nelle pagine web delle sedi giurisdizionali territoriali, in attesa della loro modifica.

Prova testimoniale scritta

Oltre al cambio di denominazione per le Commissioni tributarie, entrano subito in vigore le disposizioni sulla prova testimoniale.

In particolare, il nuovo comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che il giudice, per i **ricorsi**

notificati alla controparte dal 16 settembre, se lo ritiene necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la **prova testimoniale**, assunta con le forme previste dall'art. 257-*bis* c.p.c.. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Ribadita, invece, la **non ammissibilità del giuramento**.

Leggi anche [Nel processo tributario entra la prova testimoniale scritta](#)

Conciliazione d'ufficio e maggiorazione delle spese

Di immediata operatività anche la maggiorazione delle spese di giudizio del 50% nel caso di rifiuto alla conciliazione.

È stato infatti introdotto un comma 2-*octies* all'art. 15 sulle spese del giudizio, il quale prevede che, qualora una delle parti o il giudice abbia formulato una **proposta conciliativa, non accettata** dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Viceversa, se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Le Corti di giustizia tributaria, inoltre, per i ricorsi notificati dal 16 settembre e soggetti a reclamo (quindi per le liti di valore non superiore a 50.000 euro), potranno proporre di loro iniziativa una proposta di conciliazione.

Definizione delle liti pendenti in Cassazione

In vigore dal 16 settembre 2022 anche la possibilità di definire le liti pendenti in Cassazione.

La **domanda** dovrà essere presentata **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore della legge e quindi entro il 14 gennaio 2023; tuttavia, dal momento che cadrà di sabato, il termine dovrà essere prorogato al successivo lunedì 16 gennaio.

Leggi anche [Definizione delle liti pendenti in Cassazione: quale procedimento seguire?](#)

Erano sorti dei dubbi su quali atti rientrassero nella definizione, in quanto la norma faceva riferimento alle **controversie pendenti al 15 luglio 2022**, precisando poi che per controversie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione sia stato notificato entro la "data di entrata in vigore della presente legge" (e quindi il **16 settembre 2022**). Tale **incertezza** è stata **superata** grazie a una modifica apportata in sede di conversione del decreto Aiuti bis, che ha **eliminato il requisito della pendenza** delle liti fiscali **alla data del 15 luglio 2022**.

Leggi anche [Definizione agevolata delle liti tributarie in Cassazione: cancellata la pendenza al 15 luglio 2022](#)

Ne deriva che chi volesse aderire alla definizione ha tempo di notificare il ricorso fino al 16 settembre 2022.

Leggi anche [Definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione: ricorsi da presentare entro il 16 settembre](#)

Onere della prova al fisco

Dal 16 settembre è operativa anche la norma introdotta dal comma 5-*bis* dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 sull'onere della prova in capo al fisco. In particolare, è previsto che l'Amministrazione finanziaria debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice

fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se manca o è contraddittoria la prova della sua fondatezza o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva.

È stata così introdotta una norma sull'onere della prova che ribadisce il principio generale dell'art. 2697 c.c., evidentemente poiché, in materia tributaria, la prassi giurisprudenziale non rispetta tale principio, tanto da renderne opportuna l'esplicitazione.

Da chiarire che il comma 5-*bis* non ha effetto sulle norme che consentono, al ricorrere dei requisiti da esse previsti, di muovere pretese impositive fondate su indizi, com'è ad esempio per l'accertamento induttivo del reddito. Restano, pertanto, **legittimi gli accertamenti** basati su **dati indiziari**, se ovviamente sono previsti dalla legge. Anche in questo caso però i giudici dovranno vagliare con particolare rigore tali indizi, disattendendo la pretesa quando, anche alla luce delle difese del contribuente, essi appaiano inidonei a integrare, seppur presuntivamente, le ragioni oggettive della contestazione.

Le novità sulle istanze di sospensione

Operative, altresì, dal 16 settembre le regole in tema di **procedimento cautelare**.

La riforma, per ciò che concerne le **udienze di sospensiva**, ha infatti previsto che il presidente fissi la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza e che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (e non più dieci). L'udienza di sospensione non può in ogni caso coincidere con quella del merito della controversia.

La Corte di giustizia tributaria provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.

Inoltre, è esclusa la garanzia richiesta al contribuente, allorché l'interessato sia in possesso del **"bollino di affidabilità fiscale"** (attribuzione ai fini ISA di un **punteggio di pari almeno a 9** negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili).

Banner_articoli_Offerta-Promo-WK png